

Prot 318/2020 - U



Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Rilevato che con provvedimento in data 31.01.2020 questo Presidente aveva disposto interpellato a tutti i magistrati del Tribunale in relazione all'assegnazione interna all'Ufficio GIP/GUP di questo Tribunale al fine della designa alla trattazione dei giudizi abbreviati del proc. n. 10106/19 RGNR, con invito a manifestare la propria disponibilità, **entro il 6 febbraio 2020 ore 12,00** segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione, con espressa avvertenza che l'assegnazione interna sarebbe stata disposta per un termine di novanta giorni prorogabili in presenza di imprescindibili esigenze di servizio, che sarebbe potuta essere a tempo pieno o parziale in relazione al numero effettivo di giudizi abbreviati che verranno richiesti, e che, comunque, sarebbe prevista, in funzione di tale numero, un'esenzione totale o parziale dal lavoro giudiziario e dalle assegnazioni dei procedimenti nel periodo dell'assegnazione interna, precisando altresì che nella scelta sarebbero stati seguiti i criteri di cui agli artt. 47 e 48 della circolare sulle applicazioni e supplenze o, nel caso di più manifestazioni di disponibilità, quelli di cui all'art. 49, e che il decreto sarebbe stato emesso con provvedimento di variazione tabellare urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 38, comma 2°, circolare sulle tabelle degli uffici giudicanti, richiamato dall'art. 50 della circolare sulle applicazioni e supplenze;

Rilevato che, nel termine indicato, nessun magistrato dell'Ufficio ha manifestato disponibilità all'assegnazione interna e che, nel medesimo termine, hanno inviato osservazioni in relazione alle ragioni che non renderebbero opportuna la loro assegnazione i Giudici addetti alle Sezioni penali dott.ssa Sonia BELLO, dott.ssa Claudia GUALTIERI, dott.ssa Michela RIZZI, dott.ssa Claudia M. ARDITA, dott.ssa Alessia CAPRIUOLI;

Ritenuto, in primo luogo, che, non essendovi stata alcuna manifestazione di disponibilità, trova applicazione ai fini della scelta del magistrato da destinare all'applicazione interna l'art. 48, lett. b) e c) della circolare del C.S.M. n. 11315 del 26 giugno 2018 che prevede che l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno del settore o della sezione che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell'organico, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni, stabilendo che nella scelta devono essere preferiti i magistrati che ordinariamente esercitano funzioni analoghe, a partire da quello con minore anzianità di servizio nell'ufficio;

Considerato che, alla luce dei due criteri sopra precisati, è da ritenere che la scelta debba ricadere su magistrati addetti al settore penale dibattimentale (quelli assegnati alla Sezione distrettuale per il Riesame sono tutti incompatibili), tenuto conto, da un lato,

dell'analogia delle funzioni svolte rispetto a quelle del GIP/GUP, almeno con riferimento alla celebrazione di un giudizio abbreviato, e, dall'altro, della presenza di esigenze organizzative che rendono assolutamente sconsigliabile, a pena di produrre ancora maggiori disfunzioni, il ricorso a magistrati del settore civile, come già esplicitato nell'interpello¹;

Ritenuto che, tra i magistrati addetti al settore penale dibattimentale, sono incompatibili, per aver emesso provvedimenti nell'ambito del proc. n. 10106/19 RGNR, la dott.ssa Roberta MARCHIORI, la dott.ssa Barbara DEFAZIO e la dott.ssa Ilaria SICHIROLLO, e che va esclusa la possibilità di assegnazione interna alla Sezione GIP/GUP (in presenza di magistrati che sono in possesso del requisito dello svolgimento per almeno due anni delle funzioni di giudice del dibattimento, previsto dall'art. 114 della circolare del C.S.M. sull'organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019) del dott. Marco BERTOLO, M.O.T. che ha assunto le funzioni giudiziarie da meno di un anno, e della dott.ssa Alessia CAPRIUOLI, magistrato che, pur possedendo il requisito dello svolgimento per almeno due anni delle funzioni di giudice del dibattimento, non ha ancora conseguito la 1° valutazione di professionalità;

Considerato, in particolare, anche avuto riguardo alle osservazioni della dott.ssa CAPRIUOLI, che, se va esclusa qualsiasi possibilità di assegnazione interna del dott. BERTOLO, va ritenuto che anche il magistrato che non abbia ancora conseguito la I valutazione di professionalità non possa essere destinato, in presenza di magistrati che tale valutazione abbiano conseguito, non possa essere destinato alla Sezione GIP/GUP, alla luce della Risoluzione del C.S.M. in data 11.07.2018²;

Ritenuto, quanto alle osservazioni delle altre Colleghe, ed esaminandone in ordine di anzianità crescente di servizio nell'ufficio:

Che non appaiono ostative all'assegnazione interna le osservazioni della dott.ssa Michela RIZZI (anzianità nell'Ufficio 24 ottobre 2016), tenuto conto che la necessità di definire i procedimenti incardinati con il dott. MORETTI, a causa della sua prossima ultradecennalità nell'Ufficio, riguarda anche (e maggiormente, ricomprendendo anche i procedimenti monocratici) il dott. MORETTI ed il dott. CIAMPAGLIA, e che si potrà eventualmente rimediare con l'istituto di cui all'art. 157 circolare CSM sull'organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 20\7/2019, mentre non ostano le circostanze della precedente applicazione alla Sezione immigrazione della Corte di Appello per il periodo di gg. 15 e della mancanza di specifica esperienza di GIP Distrettuale, possedendo la dott.ssa

¹ *"Del pari, appare oggettivamente impossibile, a pena di creare ulteriori disfunzioni gravissime, attingere per la supplenza o l'applicazione a magistrati del settore civile di questo Tribunale. A prescindere dalla circostanza che nessuno di loro risulta aver mai svolto funzioni di GIP/GUP e che pochissimi hanno maturato (peraltro in tempi molto risalenti) precedenti funzioni biennali dibattimentali, l'attuale situazione del settore civile non offre realisticamente alcun margine per potere spostare colleghi al settore penale. Sono già noti alla S.V. i continui provvedimenti di proposta di variazione tabellare che questo presidente è stato costretto ad emettere per tamponare a vacanze di fatto, dovute ad una protratta aspettativa per ragioni di salute che riguarda una collega, ad un esonero che è stato concesso ad altra per la sua partecipazione alla Commissione d'esame in magistratura e che si protrarrà per almeno tutto il 2020, ad una recente aspettativa per maternità e ad altra che è stata preannunciata e che decorrerà dai primi mesi di quest'anno, il tutto con una percentuale di sopravvenienze e pendenze di gran lunga superiore a tutti i tribunali del distretto e con l'aggravio delle complessità e dei numeri propri delle competenze distrettuali man mano aumentate con corrispondente sgravio dei tribunali circondariali."*

² *"Il dirigente dovrà necessariamente destinare all'ufficio GIP/GUP, eventualmente anche con la ricordata procedura, di cui all'art. 159, lett.d) della circolare sulle tabelle, il magistrato presente in ufficio che abbia maturato, complessivamente, la maggiore esperienza professionale, eventualmente anche in un settore diverso (civile) e che abbia comunque conseguito la 1° valutazione di professionalità. In mancanza di un magistrato con almeno la I valutazione di professionalità, il dirigente potrà richiedere al Presidente della Corte di appello di attivare gli altri strumenti ordinamentali (compresa la richiesta di applicazione extradistrettuale) per assicurare il funzionamento dell'ufficio GIP/GUP."*

RIZZI, sia con riferimento allo svolgimento delle funzioni dibattimentali che alle valutazioni di professionalità, pianamente i requisiti per la designa alle funzioni di GIP/GUP;

Che appaiono condivisibili ed ostantive all'assegnazione interna quelle formulate dalla dott.ssa Claudia M. ARDITA (anzianità nell'Ufficio 12/01/2015), tenuto conto che la stessa è madre di prole di età inferiore ai sei anni (due figlie di cui una nata da appena sette mesi), per cui, ai sensi dell'art. 117, comma 3°, della circolare del C.S.M. sull'organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019, va in ogni caso esentata da ogni incombenza ulteriore rispetto all'ordinaria attività giudiziaria, senza alcuna possibilità di deroga prevista dal comma 5° del cit. art. 117, trattandosi di prole inferiore ai tre anni;

Che appaiono ostantive all'assegnazione interna le ragioni di salute evidenziate dalla dott.ssa Sonia BELLO (anzianità di servizio nell'Ufficio 10/04/2014) nella sua nota;

Che non appare possibile l'assegnazione interna della dott.ssa Claudia GUALTIERI (anzianità nell'ufficio 21/01/2014), tenuto conto dell'incarico conferito dal Ministero della Giustizia in seno ad un gruppo di esperti deputati a condurre un ciclo di valutazioni coordinate dal Segretario Generale del Consiglio Europeo sull'attuazione in singoli Stati Membri degli strumenti europei in materia di mutuo riconoscimento, con un'assenza già programmata dall'Ufficio per il periodo dal 16 al 20 marzo 2020 per una valutazione in Lituania, oltre ai giorni in cui sdaranno fissate le riunioni preparatorie e quelli necessari per redigere il rapporto di valutazione;

Considerato che, in ogni caso, a prescindere dalle osservazioni delle dott.sse ARDITA, BELLO e GUALTIERI, il magistrato con minore anzianità di servizio nell'Ufficio, con riferimento al settore penale dibattimentale ed esclusi quelli incompatibili e quelli che, per assenza della 1° valutazione non possono essere assegnati, è la dott.ssa Michela RIZZI, nei cui confronti, in assenza di adesioni all'interpello da parte di magistrati più anziani in servizio e senza ragioni per richiedere di essere esentati, va disposta l'assegnazione interna all'Ufficio GIP/GUP ai fini esclusivi della trattazione dei giudizi abbreviati nel proc. n. 10106/19 RGNR cui va designata;

Ritenuto che, quanto ai requisiti di cui al comma 2° dell'art. 50 della circolare CSM sulle applicazioni e supplenze, appaiono evidenti le imprescindibili esigenze della Sezione GIP/GUP in quanto, come precisato nell'interpello tutti i magistrati addetti, ad eccezione del dott. BATTISTUZZI che ha in data 05.02.2020 ultimato la celebrazione dell'udienza preliminare, sono incompatibili ed appare estremamente urgente la trattazione del giudizio abbreviato la cui udienza è stata già fissata per il 26 febbraio p.v., attesa la scadenza dei termini di custodia cautelare;

Considerato che, essendo stato richiesto il rito abbreviato da n. 25 imputati, l'assegnazione interna va disposta per il termine di gg. 90, salvo proroga per il medesimo periodo, con esonero totale sia dalle udienze dibattimentali che dalle nuove assegnazioni per tutto il periodo dell'assegnazione, a partire dal momento della comunicazione del presente provvedimento, attesa la necessità di studiare compiutamente gli atti del procedimento e la complessità dello stesso in relazione al numero delle posizioni che dovranno essere valutate, e salvi i provvedimenti che potranno essere adottati in supplenza sul ruolo della collega assegnata ed esonerata totalmente dal lavoro giudiziario presso la Sezione di appartenenza;;

Ritenuto che il decreto deve essere emesso con provvedimento di variazione tabellare urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 38, comma 2°, circolare sulle tabelle degli uffici giudicanti, richiamato dall'art. 50 della circolare sulle applicazioni e supplenze.

P.Q.M.

- A. Dispone l'assegnazione interna all'Ufficio GIP/GUP di questo Tribunale, designandola alla trattazione dei giudizi abbreviati del proc. n. 10106/19 RGNR, della dott.ssa Michela RIZZI, Giudice addetto alla 2° Sezione dibattimentale per un termine di novanta giorni prorogabili in presenza di imprescindibili esigenze di servizio, con esonero totale sia dalle udienze dibattimentali che dalle nuove assegnazioni per tutto il periodo dell'assegnazione, a partire dal momento della comunicazione del presente provvedimento;
- B. Dichiaro immediatamente esecutiva la presente proposta di variazione tabellare urgente;
- C. Dispone che il presente provvedimento di proposta di variazione tabellare urgente sia immediatamente comunicato tramite sistema informatico a tutti i magistrati del Tribunale i quali potranno effettuare osservazioni entro sette giorni dalla comunicazione ed al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Venezia, con allegati l'interpello in data 31.01.2020 e le osservazioni richiamate in motivazione;
- D. Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso in via telematica al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Venezia e pubblicato sull'archivio digitale del Tribunale di Venezia;
- E. Manda alla Segreteria per tutti gli altri adempimenti di competenza e per la trasmissione di copia del presente provvedimento al Dirigente, ai Direttori amministrativi della Sezione GIP/GUP e del settore penale dibattimentale nonché al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia,.

Venezia, 06/02/2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dr. Salvatore Laganà

